

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Sulle rimanenze l'Agenzia persevera nell'errore***

di Sergio Pellegrino

In occasione di Telefisco l'Agenzia ha, purtroppo, confermato la "bontà" delle conclusioni raggiunte dalla [\*\*risoluzione n. 78/E del 2013\*\*](#) in materia di **valutazione da un punto di vista fiscale delle rimanenze di magazzino**.

Partendo da una **improbabile domanda** - *"Si chiede conferma che, per coerenza, gli eventuali maggiori valori che, per qualunque motivo, fossero imputati in aumento dell'onere sostenuto per l'acquisto di beni merce, valutati a costo specifico, sono da considerarsi a loro volta fiscalmente neutrali"* - le Entrate colgono l'occasione per ribadire la posizione assunta circa il rilievo da riservare ai **minori (o maggiori) valori** attribuiti alle **rimanenze valutate a costo specifico**.

Innanzitutto, **l'eventuale minor valore attribuito civilisticamente non può essere riconosciuto da un punto di vista fiscale**, in considerazione del fatto che l'articolo 92 del Tuir, pur assumendo i criteri di valutazione adottati in bilancio, imporrebbe un **valore minimo** rappresentato dal costo. Secondo questa interpretazione, la norma consentirebbe quindi di riconoscere la "svalutazione" operata soltanto per quei beni fungibili per i quali vengono utilizzati i **criteri alternativi di valutazione delle rimanenze**, ossia il metodo lifo, il fifo o il costo medio ponderato. Soltanto per questi, infatti, la disposizione del quinto comma dell'articolo 92 **legittimerebbe in modo esplicito** il riconoscimento del minor valore derivante dal processo valutativo.

Secondo l'Agenzia il ragionamento non farebbe una "grinza" atteso che *"i fenomeni di natura valutativa sono accolti in via del tutto eccezionale in sede di determinazione del reddito imponibile"* e che per i soggetti *las-adopted* il decreto 8 giugno 2011 ha disposto l'irrilevanza fiscale dei *"maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2"*.

Per quanto riguarda la prima osservazione, va rammentato che, ad onor del vero, ci sarebbe pur sempre il **principio di derivazione** della base imponibile del reddito d'impresa dalle risultanze di bilancio, di cui sembra dimenticarsi l'Agenzia: se il minor valore è riconosciuto civilisticamente, anzi vi è l'obbligo di procedere alla sua rilevazione se vi è stata una perdita di valore, non si vede cosa possa impedire che questo minor valore risulti acquisito anche da un punto di vista **fiscale**, atteso che non vi è una norma nel Testo Unico che lo impedisca.

Anche da un punto di vista **logico** appare **irragionevole** che la perdita di valore sia riconosciuta fiscalmente quando essa deriva da una **valutazione di tipo forfettario**, e quindi per definizione

approssimativa, e non lo sia invece quando la valutazione è basata sul **costo specifico**, e dunque la perdita di valore può essere “dimostrata”.

Per quanto concerne invece l'**accostamento con i soggetti IAS-adopter**, sfugge davvero il senso di un ragionamento di questo tipo, peraltro già espresso nella risoluzione n. 78/E, atteso che i due “mondi” debbono essere considerati **distinti ed indipendenti fra loro** (e se così non fosse non si capirebbe la necessità di avere un corpo di disposizioni che governa la determinazione del reddito d'impresa differenziato per i due ambiti).

Per questioni di “**coerenza**”, l'Agenzia indica come, parimenti, siano **irrilevanti fiscalmente i maggiori valori** attribuiti alle rimanenze di beni valutati a costo specifico.

Ora, **non si capisce bene a quali maggiori valori faccia riferimento** l'Agenzia, considerato che il nostro sistema contabile è a valori storici, valori che possono, anzi debbono, essere rivisti “al ribasso”, quando vi è appunto una perdita di valore, ma non “al rialzo”, essendo il plusvalore frutto di una valutazione e non essendo realizzato.

Sembra quindi che il riferimento al **(mancato) riconoscimento fiscale dei maggiori valori** interessa poco alle stesse Entrate, apparentemente **strumentale** a riaffermare con forza ciò che invece preme davvero, ossia negare la possibilità di dedurre le perdite di valore dei beni merce valutati a costo specifico ... immobili compresi.

A nostro avviso la **posizione dell'Agenzia non è corretta** e siamo dell'idea che un'affermazione sbagliata, anche se ripetuta all'infinito, **non per questo diventa condivisibile**.